


Alfonso di Sanza d'Alena

I D'ALENA

Storia di una famiglia feudale molisana



www.casadalena.it

Cap. V – Cenni di diritto nobiliare.

Sommario: §1. Il concetto di nobiltà: nobiltà generosa e *more nobilium*. §2. Il feudo e la nobiltà feudale. §3. La nobiltà civile e la distinta civiltà: nobiltà e cittadinanza.

§1. Il concetto di nobiltà: nobiltà generosa e *more nobilium*.

Il concetto di nobiltà è stato variamente inteso, a seconda delle epoche storiche. Tradizionalmente si ritiene la nobiltà una qualità trasmissibile per via di sangue, il cui pubblico riconoscimento, consente di ritenerla confermata in ogni successiva generazione. Fino all'anno Mille, la nozione di nobiltà si fondava sulla parentela (intesa come *clan* o gruppo parentale) più che sulla stretta linearità familiare. In questo tipo di società, la parentela materna contava almeno quanto quella paterna, ed era caratterizzata da una struttura orizzontale dell'aristocrazia, che ancora non dava importanza alla primogenitura maschile, senza discriminare le donne ed i cadetti. In questo tipo di società aristocratica¹ si praticava l'endogamia e l'ipergamia², si privilegiavano i legami fra nipote e zio materno; la donna, il cui *status* giuridico era ancora elevato, rivestiva un ruolo importante. In progresso di tempo, i signori locali, discendenti da queste famiglie, grazie all'esercizio di funzioni pubbliche (prima delegate, poi usurpate) accrebbero enormemente le loro ricchezze ed il loro potere. Per conservare questo nuovo *status* si rese necessario trasmettere ad un solo individuo, quei privilegi che ne erano all'origine. Si sostituì, pertanto, ad una struttura orizzontale, un'altra di tipo verticale, che privilegiava il lignaggio paterno³. Assicurato il patrimonio da eccessive parcellizzazioni, si modificarono anche altre abitudini e l'endogamia fu sostituita dall'esogamia.

Prima del XIII secolo, nessuno si attribuiva il titolo di “nobile”, termine rinvenibile solo nelle fonti di origine ecclesiastica, con un significato eminentemente morale. Nella società dell'epoca, tuttavia, si riteneva che questa caratteristica fosse connaturata alle famiglie aristocratiche, per cui il termine nobile, poco alla volta, passò dal campo morale a quello sociale. Prima che il diritto definisse con precisione i privilegi ed i caratteri specifici della nobiltà, il nobile era colui che l'opinione pubblica considerava tale, e la nobiltà era considerata una qualità ereditaria, trasmissibile per via di sangue, materna⁴ o paterna. La discendenza patrilineare fu preferita quando l'aspetto militare dell'aristocrazia divenne preminente⁵.

All'epoca di Federico II, si riteneva che ad integrare la nobiltà concorressero due elementi: l'ascendenza illustre e l'esercizio delle virtù. Nel 1238, scrivendo al figlio Corrado⁶, l'Imperatore affermava che la nobiltà individuale, o *virtus*, deve sempre accompagnarsi

¹ Flori J., *Cavalieri e cavalleria nel medioevo*, 1999.

² Endogamia: matrimonio tra parenti prossimi; ipergamia: unione di un giovane con una giovane di rango più elevato.

³ Flori J., *Cavalieri e cavalleria nel medioevo*, op. cit.

⁴ In questo senso Léo Verriest e, in misura minore, Léopold Gennicot.

⁵ Flori J., *Cavalieri e cavalleria nel medioevo*, op. cit.

⁶ M. T. Fumagalli Beonio Brocchieri, *Federico II. Ragione e fortuna*, Roma-Bari, 2004.

all'ascendenza illustre. Quest'ultima, tuttavia, non è sufficiente se non è corroborata dalla generosità (*magnanimitas*) e da un comportamento attivo e capace. Lo *Stupor mundi* sosteneva che la nobiltà di sangue, priva della virtù individuale, fosse addirittura colpevole. La virtù personale rappresenta, quindi, un dovere sociale per chi ha avi illustri. Un sonetto (*Misura, provvidenza e meritanza*) scritto dallo stesso Federico II, illustra questo concetto di "vera nobiltà", tema all'epoca molto sentito: *Misura provvidenza e meritanza / fa essere l'omo savio e conoscente / e d'ogni nobiltà l'omo si avanza / e ciascuna ricchezza fa prudente / Né di ricchezze aver grande abbondanza / faccia l'omo ch'è vile esser valente / ma dell'ordinata costumanza / discende gentilezza fra la gente. / Omo ch'è posto in alto signoraggio / ed in ricchezze abunda tosto scende / credendo fermo stare in signoria. / Unde non salti troppo omo ch'è sagio / per grande altezze che ventura pende / ma tuttora mantegna cortesia*. Questa teoria era condivisa largamente nella corte federiciana. Così era per Pier delle Vigne, consigliere dell'imperatore, così per il giudice Riccardo da Verona, il quale scrisse: *Non badare all'origine del corpo ma a quella dello spirito perché la nobiltà deriva dall'anima. Anche se la tua origine è altissima la tua nobiltà non ha alcun valore se sei privo di spirito; al contrario se un uomo dotato di ingegno è nato nel fango e nel letame la sua nobiltà è autentica. La stirpe non è superiore all'ingegno ma l'ingegno lo è alla stirpe: così è per il vero nobile*⁷.

Tra XIV e XV secolo, invece, Bartolo da Sassoferrato e Lauro Quirini, sostennero che la nobiltà non dipende dalla virtù personale, ma dal potere conferito ad alcuni individui che in tal modo acquisiscono una superiorità universalmente riconosciuta⁸.

Un nuovo concetto di nobiltà, finalizzato a ricompensare, con onori e distinzioni particolari, il servizio reso a favore dello Stato, fu coniato da Napoleone Bonaparte. Quella napoleonica fu definita anche come "nuova nobiltà" e svolgeva una funzione essenzialmente premiale. Si poneva in diretto contrasto con la nobiltà dell'*ancien régime*⁹ nella quale il rango di una famiglia dipendeva dall'antichità del titolo, dal possesso di feudi più ricchi ed estesi, dall'esercizio per secoli di importanti cariche pubbliche, dall'ammissione in categorie di giustizia degli ordini cavallereschi più prestigiosi¹⁰. Non è mancato chi¹¹, ironicamente, l'ha invece definita "nobiltà anomala", ponendo l'accento sul fatto che il suo carattere distintivo, cioè la "novità", non inerisce la nobiltà. Infatti, tradizionalmente ed universalmente, si ritiene che la nobiltà sia una qualità familiare, legata alla storia ed al lungo trascorrere del tempo¹². La concessione di un titolo per grazia sovrana, conferisce solo il brevetto, ma non la nobiltà; il titolo (brevetto) si può sempre acquisire, la nobiltà, patrimonio di storia e di sangue familiare, certamente no¹³. Tesi che trova riscontro nella definizione di gentiluomo,

⁷ M. T. Fumagalli Beonio Brocchieri, *Federico II. Ragione e fortuna*, op. cit.

⁸ R. Cecchetti (a cura di), *Il concetto giuridico di nobiltà dal mondo romano a oggi*, Pisa, 2014.

⁹ Con il termine *ancien régime* s'intende il periodo della monarchia assoluta, dominante in Francia prima della Rivoluzione francese.

¹⁰ G. Quadri di Cardano, *I processi nobiliari nell'Ordine di Malta*, 2021.

¹¹ V. Tafuri, *Della nobiltà delle sue leggi e dei suoi istituti nel già reame delle Sicilie*, Napoli, 1869.

¹² A. Squarti Perla, *Titoli e nobiltà nella Marche*, 2002.

¹³ A. Squarti Perla, *Titoli e nobiltà nella Marche*, op cit.

o nobile di nome e d'armi (*nobiles ex origine*) data da un giurista francese del XVI secolo, per il quale si considerano tali coloro *Qui longa serie et prosapia praedecessorum habent sua arma et insignia, et communiter tali tempore, cuius initii memoria non exstat in contrarium*¹⁴.

Chi scrive, ritiene di poter condividere, infine, il pensiero di un gentiluomo, scomparso nella prima metà dello scorso secolo, che tracciava l'*identikit* del nobile moderno: “Il patrimonio morale, peraltro assai poco conservato, che poteva ancora distinguere il vero gentiluomo dalla massa consisteva nella religiosità, nell'amore per la patria, nel coraggio, nell'aver costumi semplici e modesti, senza dimostrare né burbanza, né albagia, e nel rifuggire dall'avarizia. Ma il nobile che poteva essere tale anche senza possedere ricchezze, doveva soprattutto avere il grande, costante, assolutistico culto dell'onore e sentirsi soggetto di doveri e non di privilegi”¹⁵.

I privilegi ed i diritti specifici della nobiltà, iniziarono ad essere definiti dal diritto solo a partire dalla fine del XIII secolo. Ciò avvenne in modo ed in tempi diversi, nei singoli regni europei, con il risultato che, molto spesso, chi era qualificato nobile in un certo luogo, non poteva esserlo in un altro. Questa situazione riguardò anche l'Italia, divisa com'era, in tante entità autonome e sovrane. Esporre dettagliatamente la disciplina in vigore nei singoli stati, e la loro evoluzione nel tempo (oggetto della storia del diritto nobiliare) esula dallo scopo del presente lavoro, per cui si cercherà di delineare delle categorie generali, alle quali sia possibile ricondurre i criteri, utilizzati nei singoli ordinamenti giuridici, per definire l'appartenenza al ceto nobiliare.

Per quanto riguarda l'Italia, gli elementi comuni ravvisabili nelle discipline dei vari stati, sembrerebbero essere: un elemento formale (concessione di un privilegio collegato allo *status* nobiliare) che consenta di individuare la genesi della nobiltà in un preciso momento storico, unitamente al decorso di un determinato lasso di tempo, necessario al suo perfezionarsi¹⁶. A questi criteri ne va aggiunto un altro, relativo al possesso di *status*, che consiste nella dimostrazione di aver vissuto nobilmente, e di aver conservato invariata questa condizione per un certo numero di anni. Nel primo caso (concessione del privilegio, e decorso di un adeguato periodo di tempo) si parla di nobiltà *generosa*, che origina necessariamente da un titolo primordiale, ma che si perfeziona col trascorrere del tempo; nel secondo caso si tratta della cd. vita *more nobilium*, ed in tal caso si parla di nobiltà *legale* (concetto quest'ultimo declinato, a seconda delle epoche e dei luoghi, anche come nobiltà

¹⁴ Barthelemy de Chasseneuz (1480-1541) citato in G. Quadri di Cardano, *I processi nobiliari nell'Ordine di Malta*, op. cit.

¹⁵ La citazione è del marchese, nobile di Jesi, Adriano Colocci Vespucci (1855-1944), tratta da *Fisiologia nobiliare*, in Rivista Araldica, 1938.

¹⁶ Generalmente si ritiene che l'investitura da parte del sovrano, che concede un feudo, un titolo, una carica, ecc., conferisca solo il cd. brevetto, ma non la nobiltà. Questa si perfezionerà solo ed esclusivamente in capo ai discendenti del primo investito, decorso un certo periodo di tempo (almeno tre generazioni, o duecento anni, a seconda dei casi) e purché non abbiano esercitato attività, o commesso delitti, che derogano alla nobiltà. Altra corrente di pensiero ritiene che il conferimento del privilegio sovrano, radichi la nobiltà nell'investito (nobiltà personale) che si trasformerà in generosa (nobiltà ereditaria) solo con il trascorrere del tempo.

civile o distinta civiltà). Occorre precisare, infine, che la vita *more nobilium*, se conservata per un lungo lasso di tempo, ossia per trecento anni, produce ugualmente nobiltà generosa.

Per comprendere meglio la distinzione tra i vari tipi di nobiltà, conviene portare ad esempio il Real dispaccio del 1756, del Regno di Napoli, secondo il quale la nobiltà era divisa in tre classi¹⁷: nobiltà generosa, nobiltà di privilegio e nobiltà legale o civile. La prima era originata dal possesso di un feudo nobile, dall'aggregazione ai sedili nobili delle città con separazione dei ceti, da una carica nobilitante rivestita da un ascendente (cd. nobiltà di carica). La nobiltà di privilegio, spettava a coloro che erano promossi ai gradi maggiori ed onorifici della "Milizia, della toga, e della Corte"¹⁸. Infine, erano considerati nobili legali o civili, coloro che potevano vantare, così come il loro padre ed avo, una vita vissuta "*sempre civilmente con decoro, e comodità, senza esercitare carica, e impiego basso, e popolare, e sono sempre stati riputati dal Pubblico Uomini onorati, e dabbene*" (cd. vita *more nobilium*)¹⁹.

Riassumendo, e cercando di semplificare ulteriormente, mentre la nobiltà legale, richiede la dimostrazione della vita *more nobilium* per ogni generazione (con un minimo di tre generazioni), la nobiltà generosa richiede la dimostrazione dell'esistenza di un titolo primordiale e la prova negativa, per le generazioni successive alla prima, di non essere incorsi in cause di decadenza dalla nobiltà.

Per aver un quadro più preciso della situazione, risulta ora necessario indicare quali siano i titoli primordiali che incardinano la nobiltà generosa, quali i criteri necessari per definire il vivere *more nobilium*, e quali, infine, le cause che comportano la decadenza dallo *status* nobiliare.

Rappresentano titoli primordiali di nobiltà generosa:

¹⁷ "Per l'ammissione de Cadetti nelle Truppe per incontrastabile principio ne' domini di S.M., la Nobiltà si distingue in tre classi. La prima di Nobiltà Generosa, si verifici col possesso di un feudo nobile nella continuata serie di secoli, con le pruove legittime di aggregazione tra Nobili di Città regia, nella quale sia una vera Separazione, o con l'origine d'ascendente, che per la gloriosa carriera delle Armi, della Toga, della Chiesa, o della Corte abbia ottenuto distinto, e superior Impiego, o Dignità, e che i suoi Discendenti per lo corso di lunghissimo tempo si sian mantenuti nobilmente, facendo onorati Parentati, senza mai discendere ad Ufizj vili, e popolari, né ad arti meccaniche, ed ignobili. La seconda detta di Privilegio, comprenda tutti Coloro, che per meriti, e servizj personali prestati alla Corona e allo Stato, giungono ad essere promossi a gradi maggiori, ed onorifici della Milizia, della Toga, e della Corte. E tutti coloro, che nelle dette, ed altri Classi di real servizio, e dello Stato giungono ad ottenere decorosi impieghi, i quali imprimono carattere. La terza chiamata Legale, o sia Civile comprenda quelli, i quali facciano costare avere così essi, che il loro Padre, ed Avo vissuto in Città demaniale, e regia, escluse le baronali, sempre civilmente con decoro, e comodità, senza esercitare carica, e impiego basso, e popolare, e sono sempre stati riputati dal Pubblico Uomini onorati, e dabbene".

¹⁸ Un Real dispaccio, di Ferdinando IV di Borbone, del 1774, qualifica i dottori in diritto ed i dottori di medicina, nobili di privilegio.

¹⁹ Questa suddivisione era diversamente declinata dai giuristi del XVII secolo. Il de Luca ad es. (G.B. de Luca, *Il cavaliere e la dama*, Roma, 1675) distingueva tra: nobiltà magnatizia o baronale (legata al possesso del feudo), nobiltà generosa, e nobiltà legale. A questa tripartizione, si aggiungeva l'ulteriore categoria definita *nobiltà impropria* o *cittadinanza*, relativa a specifici luoghi e che si realizzava nella semplice separazione o distinzione del cd. popolo grasso, da coloro che esercitavano attività vili e meccaniche (plebei).

- i titoli concessi da un sovrano (cd. *nobiltà di brevetto*). Sono tali le concessioni Pontificie (rilasciate fino al 1870²⁰), i titoli rilasciati dagli Imperatori del Sacro Romano Impero, la dignità di Conte Palatino rilasciata dal Papa o dall'Imperatore con la clausola *in perpetuum*²¹, i titoli napoleonici (purché resi ereditari con l'istituzione del prescritto maggiorasco, o riconosciuti ereditari nel periodo della Restaurazione²²), i favori nobiliari concessi dai Re d'Italia, titoli concessi da sovrani stranieri (precisando che: se riferiti al periodo dell'*ancien régime*, il titolo sia stato reso esecutivo nel paese di origine del titolato; se riferiti al periodo *post* Restaurazione²³, siano stati concessi al cittadino di uno stato privo di legislazione nobiliare²⁴), i titoli concessi durante l'esilio dall'ultimo Re d'Italia, Umberto II. Non lo sono, invece, i noti diplomi rilasciati nel corso del XX e XXI secolo da sedicenti discendenti di sovrani, appartenenti a dinastie scomparse da tempo, e considerate dalla maggioranza degli storici estinte, con buona pace delle sentenze (emesse anche durante il Regno d'Italia) che hanno avvalorato le loro genealogie e, in alcuni casi, gli hanno attribuito prerogative che la legge non consentiva di riconoscere per via giudiziaria²⁵.
- le alte cariche ecclesiastiche, militari e giudiziarie: tali erano le cariche che conferivano "carattere";
- l'ammissione in Ordini cavallereschi nobilitanti. Appartenevano a questa categoria l'*Ordine Piano* e l'*Ordine dello Speron d'Oro* (Stato della Chiesa); l'*Ordine Militare di Maria Teresa*, l'*Ordine di Leopoldo*, e l'*Ordine della Corona di Ferro* (Regno Lombardo-Veneto); *Legion d'Onore* e *Ordine della Corona di Ferro* (Regno Italico);
- l'ammissione in via di giustizia negli Ordini cavallereschi, che richiedevano prove nobiliari: *Sovrano Militare Ordine di Malta*, *Ordine Costantiniano di S. Giorgio*, l'*Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro* e l'*Ordine di S. Stefano*. Attualmente le ammissioni con prove nobiliari sopravvivono solo nell'Ordine Costantiniano di S. Giorgio, mentre l'Ordine di Malta ha adottato una nuova Costituzione, promulgata da Papa Francesco il 3 settembre 2022, che non prevede più il requisito nobiliare per l'accesso alle più alte cariche dell'Ordine.
- il possesso di un feudo concesso direttamente dal sovrano, o acquistato da altro feudatario previo regio assenso (v. *infra* §2).

Per quanto riguarda i criteri rivelatori della vita *more nobilium*, condizione che deve essere provata ed accertata caso per caso, poiché caratteristica di questa classe di nobiltà è la

²⁰ G. Quadri di Cardano, *I processi nobiliari nell'Ordine di Malta*, op. cit.

²¹ La dignità di Conte Palatino poteva essere di tre specie: *pro tempore* normalmente legata ad una carica ed al tempo della sua durata; personale o a vita; *in perpetuum* e cioè trasmissibile ai discendenti.

²² G. Quadri di Cardano, *I processi nobiliari nell'Ordine di Malta*, op. cit.

²³ Periodo storico compreso tra il 1815 ed il 1830, durante il quale furono ripristinate le monarchie spodestate dalle rivoluzioni o dalle conquiste napoleoniche, e furono ripristinati i privilegi del clero e della nobiltà.

²⁴ G. Quadri di Cardano, *I processi nobiliari nell'Ordine di Malta*, op. cit.

²⁵ *Ibidem*.

mancanza di un titolo che ne stabilisca l'origine, è possibile fare riferimento agli "indizi" che l'Ordine di Malta, utilizza nell'esame per l'ammissione degli aspiranti alle classi per le quali sono richieste le prove nobiliari²⁶. Sono ritenuti elementi probatori:

- l'attribuzione nei documenti sia privati che ufficiali (es. fedeli di nascita e di matrimonio) di titoli e trattamenti di onore riservati ai nobili, o comunque a persone di elevata e distinta condizione sociale;
- matrimoni con famiglie nobili o comunque di elevata condizione sociale;
- censo elevato e possesso di beni immobili (possono risultare dai registri immobiliari e catastali, nonché dalle liste elettorali fino all'abolizione del suffragio censitario del 1913);
- uso pubblico dello stemma gentilizio su edifici, monumenti, sepolcri, oggetti personali, pubblici sigilli;
- presenza di personale di servizio negli stati delle anime e nei registri dei focolari;
- stato di possidenza e/o esercizio effettivo di arti liberali, laddove ritenute compatibili con lo *status nobilitatis*, avuto riguardo al luogo di origine o di abitazione dell'interessato;
- ammissione in collegi elitari, come l'Educandato della SS.ma Annunziata a Poggio Imperiale (FI), o il Collegio Mondragone a Roma, e simili;
- titolarità di giuspatronati, cappellanie e banchi privati in chiesa;
- i funerali celebrati con particolare pompa (numerosi sacerdoti, benedizione solenne, sepolcreto privato).

Generalmente si ritiene che il concetto di vita *more nobilium* sia correttamente applicabile solo al periodo che precede la fine dell'*ancien régime*, mentre per quello della Restaurazione, vengono applicati ulteriori indici rivelatori, e precisamente:

- l'aver ricoperto uffici riservati ai nobili ed i più alti gradi della gerarchia militare ed ecclesiastica;
- la partecipazione al governo della cosa pubblica;
- l'esser stata la famiglia sempre qualificata nobile in società ed aver goduto di trattamenti d'onore;
- il possesso di titoli nobiliari non trasmissibili;
- le nomine in via di grazia in ordini cavallereschi nobiliari;
- l'istituzione di fedecommissi;
- la fondazione, mediante strumenti pubblici, di importanti benefici ecclesiastici;
- l'appartenenza a congreghe nobiliari;
- il possesso, a seconda delle epoche, di un alto grado d'istruzione quale la laurea o il dottorato.

Il possesso dei predetti requisiti, se conservato per un periodo di tre secoli, consente l'applicazione dell'istituto della *centenaria prescrizione*, e cioè l'acquisto di nobiltà

²⁶ G. Quadri di Cardano, *I processi nobiliari nell'Ordine di Malta*, op. cit.

generosa, anche in assenza di un titolo primordiale di nobiltà. La prova per *centenaria prescrizione* è espressamente prevista dall'Ordine di Malta²⁷, ed è disciplinata dal Massimale del Magistrale Collegio. Secondo queste disposizioni, si ritiene che, in questo tipo di prova, alcuni degli indizi precedentemente elencati, devono essere necessariamente presenti. Si richiede, in particolare, il possesso di arma gentilizia, con uso pubblico e pacifico per trecento anni, i matrimoni contratti con famiglie di notoria nobiltà generosa ed il censo elevato.

Lo *status* nobiliare, una volta acquisito, non era immutabile; le legislazioni nobiliari prevedevano delle cause, al verificarsi delle quali si perdeva il privilegio della nobiltà. Le più comuni erano le seguenti²⁸: l'aver commesso alcuni gravi delitti (*in primis*, il delitto di lesa maestà) l'esercizio della mercatura (con alcune eccezioni per chi esercitava la mercatura all'ingrosso); l'esercizio di uffici o mestieri popolari²⁹; la permanenza nei paesi feudali, se protratta oltre la fine del XVII secolo³⁰; la partecipazione al governo civico in quei luoghi dove non vi era effettiva separazione dei ceti; l'impossibilità di mantenere un reddito adeguato al proprio ceto.

§2. Il feudo e la nobiltà feudale.

Il feudo è un istituto antichissimo; alcuni³¹ ritengono sia derivato dalla "clientela", praticata dai romani fin dalle origini della Città, altri³² sostengono sia stato introdotto per la prima volta dai Merovingi, all'epoca del loro insediamento in Gallia (inizio del V secolo) tesi declinata diversamente da alcuni storici d'oltre Reno che ne attribuiscono, più genericamente, l'istituzione alle popolazioni germaniche. Su tutte, però, prevalse l'idea, pervenuta fino ai nostri giorni, che "l'inventore" del feudo fu Carlo Magno. Tuttavia, se per feudo intendiamo l'istituto giuridico completo di tutti i suoi elementi essenziali (personale, patrimoniale e formale) bisogna prendere atto dell'inesistenza di tale istituto prima del IX-X secolo. Antecedentemente a tale data, infatti, si può parlare solo di una preparazione alla società feudale. Il termine feudo, fino al IX secolo non compare mai nelle fonti, e secondo alcuni storici³³ il termine *feo*, le cui prime testimonianze si rinvennero a Tolosa nel X secolo, è da

²⁷ G. Quadri di Cardano, *I processi nobiliari nell'Ordine di Malta*, op. cit., pagg. 191-192.

²⁸ V. Tafuri, *Della nobiltà delle sue leggi e dei suoi istituti nel già reame delle Sicilie*, op. cit.

²⁹ Nel XIII secolo, e per alcuni anni del XIV secolo, la professione di notaio non arrecava pregiudizio nella città di Napoli. Nelle città di provincia continuò ad essere esercitata da nobili anche successivamente.

³⁰ Tale data corrisponde al periodo in cui l'ordine di Malta decise di escludere dalle prove, coloro che continuavano ad abitare in tali luoghi, fatta eccezione per i *forestieri abitatori*. Nei tempi antecedenti il XVII secolo, gli abitanti dei feudi erano distinti in diverse categorie: a) *ascrittizi*, che erano obbligati a servizi personali nei confronti del barone (angarie e periangarie); b) *livellari*, generalmente obbligati a prestazioni in denaro o in natura, in cambio di terreni concessigli in coltivazioni sui demani feudali; c) *burgensi*, possessori di beni allodiali, per i quali non erano tenuti ad alcuna prestazione, salvi eventuali diritti di enfiteusi. Costoro, in virtù di un provvedimento emanato da Federico II, avevano il diritto di portare la spada; d) *suffeudatari*, coloro ai quali il barone concedeva alcune tenute, soggette alla stessa disciplina di feudi.

³¹ Secondo una tesi emersa agli inizi del 1500, della quale il più noto sostenitore fu Ulrico Zasius (1461-1535) famoso giurista e umanista tedesco.

³² Tesi sostenuta principalmente da Carlo Molineo (1500-1566) giurista francese.

³³ In questo senso, Paul Ourliac (1911-1998) storico del diritto.

riferire esclusivamente a contratti con i quali la chiesa restituiva in godimento, i beni ricevuti in donazione. Anche in Italia, il primo uso di questo vocabolo, utilizzato in atti prodotti da ecclesiastici, dovrebbe riguardare solo situazioni di questo tipo.

Il feudo, per essere tale, doveva presentare, contemporaneamente, tre elementi (personale, patrimoniale e formale). L'elemento personale era caratterizzato dal vassallaggio, ossia dal rapporto di *fidelitas*, che si instaurava tra il signore ed il feudatario. Il venir meno della fedeltà al sovrano (cd. delitto di *fellonia*) comportava la revoca della concessione del feudo. Il *beneficium* rappresentava l'elemento patrimoniale, concretizzantesi in una concessione³⁴, ispirata da benevolenza ma usata come remunerazione di servizi, in particolare del servizio militare a cui era tenuto il feudatario. Infine, l'aspetto formale, che consisteva nella *immunitas*, cioè nel riconoscimento, in favore del feudatario, di un certo ambito di autonomia e libertà decisionale, consistente nella rinuncia del sovrano ad esercitare i suoi poteri all'interno del feudo, e nella concessione del potere di banno (comando militare, imposizione fiscale, funzione giurisdizionale, ecc.).

I feudatari erano genericamente indicati con il titolo di Barone, ma il sovrano aveva facoltà di concedere sul feudo, altri titoli. Si vedano, ad esempio, i titoli conferiti ai d'Avalos, Marchese del Vasto, ai d'Alessandro, Duca di Pescolanciano, ai Caracciolo, Principe di Santo Buono, ecc. Questi titoli, tuttavia, non comportavano ulteriori diritti sul feudo. Infatti, come ricorda un noto giurista del XVII secolo³⁵, la dignità derivante dall'effettivo esercizio di un potere sovrano sui feudi a loro sottoposti (si pensi ai principati longobardi di Benevento e Salerno, al Ducato di Spoleto, ecc.) venne meno quando Ruggero il *Gran Conte*, proclamato Re, assoggettò tutti i feudi del Regno al potere regio³⁶. Da quel momento in poi, tali titoli, rappresentarono solo un riconoscimento formale, ad imitazione delle dignità vere che anticamente appartennero a quei feudi.

Un editto imperiale di Corrado II, emanato nel 1037 (*Edictum de beneficiis*) sancì l'ereditarietà dei feudi. In progresso di tempo se ne consentì anche l'alienazione, purché la vendita avesse ottenuto il Regio Assenso. Questo espediente consentiva di restituire al sovrano, la prerogativa della grazia sovrana. Il feudo poteva avere uno o più titolari: ciò dipendeva dalla natura dello stesso. Il feudo di diritto franco (*jure Francorum*) era indivisibile, e pertanto poteva essere trasmesso, per successione o vendita, ad un solo erede o acquirente (motivo per cui questo tipo di feudo veniva anche detto *individuo*). Nel caso di devoluzione ereditaria, poteva essere trasmesso solo al figlio legittimo e naturale del

³⁴ Le concessioni patrimoniali consistevano, generalmente, nella concessione di un territorio (feudo) sul quale il beneficiario esercitava determinati diritti e giurisdizioni, stabiliti dal concedente (il sovrano). Potevano essere oggetto di concessione feudale tanto i beni materiali (es. città, terre, castelli, luoghi abitati) quanto quelli immateriali (es. la giurisdizione su di un luogo, l'esclusiva di pesca o caccia, il diritto riconosciuto su un'annua rendita, ecc.).

³⁵ Si tratta di Giovan Battista de Luca, Cardinale di S.R. Chiesa (1614-1683), *Il dottor volgare*, Roma, 1673.

³⁶ Con la costituzione *Scire volumus*, Re Ruggero stabilì che i feudi potevano essere riconosciuti e concessi solo dal sovrano, e che i baroni fossero tenuti a seguirlo nelle spedizioni militari, con il numero di armati previsti per quel determinato feudo.

precedente titolare, anche mutando l'ordine di chiamata³⁷ (per cui poteva essere chiamato all'eredità un secondo o terzo figlio, non necessariamente il primogenito). Il feudo di diritto longobardo (*jure Longobardorum*) anche detto *dividuo*, invece, ammetteva la possibilità di una pluralità di titolari. Sfogliando i regi cedolari, è facile incontrare nomi di feudatari che possedevano la metà, un quarto, una parte, ecc., del feudo. Tuttavia nulla impediva a chi possedeva l'intero feudo di istituire un unico erede; in questi casi, normalmente, il Barone provvedeva a garantire, con altri beni, la quota di legittima ai figli maschi, e la dote di paraggo, alle femmine. Al di fuori del caso dell'istituzione di un unico erede, nel feudo di diritto longobardo succedevano tanto i maschi, quanto le femmine, e in misura minore anche i figli naturali³⁸. La successione, legittima o testamentaria, non avveniva automaticamente, ma richiedeva la rinnovazione dell'investitura in favore del nuovo titolare. Ciò avveniva con l'iscrizione del nominativo nei regi cedolari, previo pagamento del cd. *relevio*³⁹, commisurato al valore dei frutti del feudo in un anno. La rinnovazione doveva avvenire nel termine di un anno ed un giorno dalla morte del precedente titolare. Altro tributo, a cui era tenuto il feudatario, era il pagamento dell'*adoha*, prestazione patrimoniale sostitutiva del servizio militare dovuto al sovrano, commisurata all'estensione o al reddito del feudo.

Il possesso di un feudo è considerato titolo primordiale di nobiltà generosa⁴⁰. Affinché si realizzi questa condizione, è però necessario che tanto il feudo, quanto il feudatario (e suoi successori) abbiano determinate caratteristiche e requisiti. Con riferimento al primo, deve trattarsi di feudo nobile insignito di effettiva giurisdizione: è sempre tale il feudo concesso direttamente dal sovrano (cd. *in capite de Domino Rege*⁴¹) e *quaternato*, cioè iscritto in appositi registri detti *quinterni* o *quinternioni*. Rimangono esclusi i feudi concessi da altro feudatario e non iscritti nei *quinternioni*, che possono essere di due tipi: concessi da un feudatario senza necessità dell'assenso sovrano (cd. feudi *plani* o *de tabula*), oppure con il consenso del sovrano, ma non iscritti nei registri (cd. feudi *plani* o *de tabula* misti, o *secundum quid*). Fanno eccezione a questa regola i feudi nei quali concorrono la volontà del sovrano e quella del feudatario (cd. feudi *plani* o *de tabula* misti e *quaternati*) per i quali è prevista l'iscrizione nei pubblici registri⁴². Restano altresì esclusi i feudi acquistati dopo la promulgazione della legge eversiva dei feudi (1806) poiché dopo tale data non fu più possibile esercitarne la giurisdizione, né tantomeno iscrivere nei registri, previo regio assenso, il nome dell'acquirente. Con riferimento al feudatario, invece, occorre sottolineare che la concessione (o l'acquisto) di un feudo è condizione necessaria ma non sufficiente per acquisire la nobiltà. Affinché l'investitura feudale produca nobiltà generosa, è infatti

³⁷ G.B. de Luca, *Il Dottor volgare*, op. cit., Libro I.

³⁸ E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, Roma, 1995.

³⁹ Il *relevio* era anche definito *investitura confermativa*. Gli enti morali titolari di feudi (ad es. monasteri, università, ecc.) nei quali non si verificava una successione non essendoci una persona fisica che, morendo, chiamava in causa un successore, pagavano il *quindennio*, una sorta di tributo da versare ogni quindici anni.

⁴⁰ Per la definizione di nobiltà generosa, v. *supra* §1.

⁴¹ V. Tafuri, *Della nobiltà delle sue leggi e dei suoi istituti nel già reame delle Sicilie*, op. cit.

⁴² G.B. de Luca, *Il Dottor volgare*, op. cit., Libro I, Cap. IV.

necessario il trascorrere di un certo lasso di tempo che, nel Regno di Napoli, era normalmente stabilito in duecento anni⁴³. Da qui la distinzione tra feudo *antico* e *nuovo*, intendendosi per antico quello ricevuto dai propri antenati, e per nuovo quello di recente acquisizione. Il feudo antico nobilita, a differenza di quello nuovo⁴⁴. Ulteriore distinzione riguarda il feudo *nobile* e quello *rustico*: a scanso di equivoci ed errate interpretazioni, si intende feudo nobile quello dotato di giurisdizione, imperio, vassalli, ecc.; rustico il feudo al quale mancano tali caratteristiche⁴⁵.

La trasmissibilità del feudo era determinata dalla formula utilizzata nel decreto di concessione: *pro se et heredibus*; *pro se et descendantibus ex legitimo corpore primi adquirentis*; *pro se et descendantibus ac successoribus*. Partendo da queste formule i giuristi medievali⁴⁶ crearono la distinzione tra feudi *pazionati* ed *ereditari*. Secondo questa suddivisione, i feudi concessi senza riferimento nell'investitura degli eredi, ma con le sole clausole *tibi et filiis*, *tibi et successoribus*, *tibi et descendantibus ex legitimo corpore*, rientravano nella categoria di quelli *pazionati* anche detti *ex pacto et providentia*, perché trasmissibili ai soli eredi del sangue del primo investito. I feudi concessi con la formula *tibi et heredibus*, si definivano semplicemente ereditari, e potevano essere trasmessi anche ad estranei, situazione che, nella pratica, si verificava assai raramente. Questa distinzione fu accolta favorevolmente tanto dalla dottrina, quanto dalla giurisprudenza dell'epoca⁴⁷.

La *subinfeudazione*, infine, riguardava i casi in cui il feudo (o parte di esso) non era concesso direttamente dal sovrano, ma dallo stesso feudatario (vassallo). Nel Regno di Napoli le subinfeudazioni non erano considerate titolo primordiale di nobiltà generosa⁴⁸, a meno che la concessione non fosse stata ratificata con regio assenso, ed iscritta nei cedolari⁴⁹.

Alla luce dei criteri fin qui esposti, si può affermare che i feudi posseduti dai d'Alena, erano feudi nobili, antichi, dotati di effettiva giurisdizione (Vicennepiane *de jure longobardorum*, fu trasmesso sempre integro, ad un unico erede) il cui possesso si è protratto ininterrottamente, dalla prima metà del XVIII secolo⁵⁰ fino ai nostri giorni, producendo nobiltà generosa.

⁴³ Nel Regno di Napoli, secondo quanto previsto dal real dispaccio del 25 gennaio 1756 (confermato con la Ministeriale del 17 agosto 1851) il possesso di un feudo nobile, in forza di legittima investitura, conferiva nobiltà generosa qualora il possesso si fosse protratto per almeno duecento anni.

⁴⁴ G.B. de Luca, *Il Dottor volgare*, op. cit., Libro I, Cap. IV.

⁴⁵ G.B. de Luca, *Il Dottor volgare*, op. cit., Libro I, Cap. IV.

⁴⁶ Bulgaro (Bologna 1085, 1166) giurista e glossatore, allievo di Irnerio.

⁴⁷ N. Santamaria, *I feudi il diritto feudale e la loro storia nell'Italia meridionale*, Napoli, 1881.

⁴⁸ Nella presentazione delle prove nobiliari in alcuni ordini cavallereschi (es. Ordine di Malta) la subinfeudazione priva del regio assenso e dell'iscrizione nei cedolari, è comunque ritenuta probante della vita *more nobilium* (per una definizione della quale v. *supra* §1.).

⁴⁹ G. Quadri di Cardano, *I processi nobiliari nell'Ordine di Malta*, op. cit.

⁵⁰ Più precisamente la titolarità decorre dal 1733 per Vicennepiane, dal 1736 per S. Martino, dal 1741 per Bralli, dal 1748 per Macchia d'Isernia e Valle Ampla. Il feudo di S. Giovanni Montemiglio, pervenuto ai d'Alena, per eredità dello zio Barone Lorenzo Angeloni (fratello di Agata Angeloni, moglie di Donato d'Alena *juniore*) vanta, invece, un'anzianità ancora maggiore, per essere stato acquistato da Nicola Florini, comune antenato degli Angeloni e dei d'Alena, il 23 luglio del 1581.

§3. *La nobiltà civile e la distinta civiltà: nobiltà e cittadinanza.*

Una categoria particolare e spesso contraddittoria è rappresentata da quella che nel regno di Napoli, era definita *nobiltà legale o civile*, e che si perfezionava con il possesso di determinate caratteristiche conservate dai membri di una famiglia, per un periodo minimo di tre generazioni. Come già ricordato (v. *supra* §1.), un real dispaccio del 1756, emanato per il Regno di Napoli stabiliva che coloro “...i quali facciano costare avere così essi, che il loro Padre, ed Avo (quindi tre generazioni n.d.r.) vissuto in Città demaniale, e regia, escluse le baronali, sempre civilmente con decoro, e comodità, senza esercitare carica, e impiego basso, e popolare, e sono sempre stati riputati dal Pubblico Uomini onorati, e dabbene”⁵¹ potevano essere considerati a tutti gli effetti nobili, e come tali ascrivibili al primo cetto⁵².

L’ordinamento dello stato nobiliare italiano⁵³, invece, prevedeva l’istituto della “distinta civiltà”, ma gli riconosceva un valore diverso. Il testo del provvedimento, infatti, definiva tali famiglie “non nobili”, ma gli riconosceva una certa distinzione sociale se potevano dimostrare il possesso legittimo di uno stemma araldico per un periodo di cento anni.

È evidente, pertanto, che la “distinta civiltà” alla quale fa riferimento l’Ordinamento nobiliare del Regno d’Italia, sia cosa diversa dalla “nobiltà civile” o “legale” riconosciuta nel Regno di Napoli. Questa, infatti, rappresentava un grado, seppur minore, di nobiltà; l’altra, invece, perteneva alla condizione di famiglie espressamente ritenute, secondo la lettera della legge, “non nobili”. La distinta civiltà, nell’Italia unitaria, potrebbe essere, invece, equiparata a quella che, in epoca borbonica, veniva definita “nobiltà impropria” o “cittadinanza”⁵⁴, che non era considerata nobiltà (non consentiva l’iscrizione al primo cetto) ma indicava solo la distinzione di alcune famiglie (cd. *popolo grasso*) dal resto della popolazione. Erano le famiglie di coloro che vivevano civilmente, come ad esempio i notai, gli speciali, i cerusici, ecc. e che venivano ascritte al secondo cetto⁵⁵. Analogo parallelismo, potrebbe essere fatto con la “cittadinanza” contemplata dalla legge sulla *Regolamentazione della nobiltà e cittadinanza nel Granducato di Toscana* (anno 1750), categoria per l’ammissione alla quale, era richiesto solo un requisito di censo da parte di chi ne faceva

⁵¹ Real dispaccio del 25 gennaio 1756.

⁵² La società dell’epoca, era divisa in ceti, il primo dei quali rappresentato dalla nobiltà. Il Real dispaccio del 24 dicembre 1774, illustra questa divisione: “Si faccia costà la divisione dei ceti in tre classi. Una cioè delle famiglie nobili, la quale comprender debba tutti coloro che vivono nobilmente e che li di loro maggiori così parimenti hanno vissuto; con includersi in detta classe li nobili di privilegio, cioè, li dottori di legge, li dottori di medicina, in quanto però alle persone non già alle famiglie. Ben inteso che li dottori di legge, subito avranno da padre in figlio acquistato lo stesso onore, debbono essere ascritte le famiglie delli medesimi al primo cetto, purché non si esercitino i mestieri vili e servili. Non così per li medici, l’iscrizione dei quali alla prima classe sarà sempre delle persone *tantum*, e con condizione espressamente richiesta in detta Real Carta, che non possano essi giammai essere eletti per individui del Decurionato o per annuali amministratori dell’Università. Nella seconda classe vuole il Re che vi siano ascritte le famiglie di coloro che vivono civilmente, come ancora li notari, li mercanti, li cerusici e gli speciali; e nella terza finalmente gli artisti e li bracciali”.

⁵³ Regio Decreto n. 651/1943, art. 30.

⁵⁴ G.B. de Luca, *Il cavaliere e la dama*, op. cit.

⁵⁵ V. nota n. 411.

domanda. Le famiglie in possesso dei relativi requisiti, non erano iscritte nei registri della nobiltà, bensì in un libro a parte detto, per l'appunto, della "cittadinanza".

L'Ordine di Malta prevede la condizione di distinta civiltà, e per provarla richiede il possesso di determinate caratteristiche, conservate per un periodo minimo di tre generazioni. A titolo esemplificativo si riportano gli indici ritenuti validi dall'ordine gerosolimitano, per dimostrare tale condizione⁵⁶:

- stato di possidenza risultante dagli atti integrali di stato civile e comprovati dalla proprietà di beni (es. inventario delle successioni), dalla presenza di domestici nello stato delle anime;
- esercizio di professioni liberali;
- gradi elevati ricoperti nell'esercito o nei pubblici uffici;
- concessione di onorificenze equestri di grado elevato;
- godimento di sepolcreto privato e diritti di cappella;
- matrimoni con famiglie nobili o di distinta civiltà;
- conseguimento di titoli di studio universitari;
- aver dato alla Chiesa uno o più ecclesiastici;
- uso pubblico e pacifico dello stemma gentilizio su abitazioni, monumenti funerari o cappelle;
- eventuale riconoscimento dello stemma gentilizio da parte del Regno d'Italia;
- appartenenza ad uno dei club dell'Unione Circoli Italiani.

⁵⁶ G. Quadri di Cardano, *I processi nobiliari nell'Ordine di Malta*, op. cit., pagg.197. Riferimento al decreto consiliare n. 25083 dell'08/03/2001.